

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto delle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) e dell'8 aprile 2020 con la quale sono stati prolungati i provvedimenti vigenti fino al 26 aprile;

richiamata la risoluzione governativa n. 1723 del 6 aprile 2020 con la quale sono state adottate delle raccomandazioni alla popolazione e alle persone particolarmente a rischio per il periodo dal 14 al 20 aprile 2020;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale,

risolve:

1847

1. A tutta la popolazione è richiesto di rimanere a casa e di limitarsi agli spostamenti strettamente necessari.
2. È possibile stare all'aria aperta rispettando le raccomandazioni delle autorità federali e cantonali concernenti l'igiene e il distanziamento sociale; alla popolazione è richiesto di astenersi dallo svolgere attività sportive a rischio accresciuto di infortuni al fine di non ulteriormente sollecitare il sistema sanitario.
3. Alle persone che hanno compiuto 65 o più anni e alle altre persone considerate particolarmente a rischio è inoltre richiesto di:
 - restare a casa;
 - limitare gli spostamenti a quelli necessari per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell'ambito di un'attività autorizzata e per svolgere attività motoria nei pressi dell'abitazione;
 - evitare di accudire minorenni;
 - farsi aiutare da parenti o da terzi o usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa;
 - utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.
4. Si invita la popolazione a lasciare a disposizione delle persone che hanno compiuto 65 o più anni e delle altre persone considerate particolarmente a rischio l'accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti di necessità che non vengono fatti tramite i servizi comunali o la consegna a domicilio.
5. Le persone che hanno avuto contatti con persone contagiate dal virus COVID-19 devono attenersi alle indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica e del Medico cantonale.
6. Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone in luoghi pubblici.
7. Le misure indicate ai punti da 1. a 6. sono valide da lunedì 20 aprile 2020 fino a domenica 10 maggio 2020.
8. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
9. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri